

FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL, con sede in Siracusa, Viale Scala Greca n. 301/A, fondo di dotazione iniziale complessiva euro 120.000, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della prefettura di Siracusa al n. 166, codice fiscale 93076910897

ORTYGIA BUSINESS SCHOOL S.r.l. (con unico socio), con sede in Siracusa, Via Roma 124, capitale sociale euro 10.000,00 interamente versato, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siracusa e codice fiscale 01916250895

* * * * *

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della società

ORTYGIA BUSINESS SCHOOL S.r.l.

(interamente posseduta)

nella

FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL

I rispettivi organi amministrativi della società ORTYGIA BUSINESS SCHOOL S.r.l. e della FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL hanno redatto e predisposto, ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile, il seguente

PROGETTO DI FUSIONE

mediante incorporazione della ORTYGIA BUSINESS SCHOOL S.r.l. nella FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL

1. TIPO, DENOMINAZIONE, SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

A large, stylized handwritten signature is located on the right side of the page. Below it, the word "Fusione" is written vertically in a similar handwritten style.

1.1 Ente incorporante

Denominazione: FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL

Tipo: Fondazione.

Sede legale: Siracusa, Viale Scala Greca n. 301/A.

Fondo di dotazione: Euro 120.000

Numero di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di

Siracusa: 166.

Codice fiscale: 93076910897.

1.2 Società incorporanda

Denominazione: ORTYGIA BUSINESS SCHOOL S.r.l.

Tipo: Società a responsabilità limitata con unico socio.

Sede legale: Siracusa, Via Roma 124.

Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato.

Luogo di iscrizione al Registro delle Imprese – sezione ordinaria: Siracusa.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale: 01916250895.

2. STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE

Lo statuto di FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL, con effetto dalla data di efficacia della fusione verrà modificato come risulta dal testo che si allega sub A al fine dell'adeguamento al D.Lgs 117/2017.

3. EFFETTO DELLA FUSIONE SUL CAPITALE DELLA SOCIETA' INCORPORATA

Poiché la FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL detiene l'intero capitale sociale della Società ORTYGIA BUSINESS SCHOOL S.r.l., quest'ultimo verrà annullato senza concambio.

4. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTE ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

La data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione di cui all'art. 2504-*bis*, comma 2, Codice Civile sarà quella in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile oppure quella che verrà stabilita nell'atto di fusione.

Le operazioni della società incorporata saranno, peraltro, imputate al bilancio dell'ente incorporante, e segnatamente nella sezione relativa alle attività commerciali svolte, a far data dal primo giorno dell'esercizio della incorporante medesima in corso al momento dell'efficacia della fusione, vale a dire dal primo giorno utile consentito per la retrodatazione degli effetti della fusione medesima ai fini delle imposte sui redditi, secondo il disposto dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

Gli effetti fiscali della fusione, ai sensi del suddetto art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, avranno, dunque, efficacia retroattiva a decorrere dalla suddetta data.

5. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI O QUOTE

Non sussistono particolari categorie di soci cui riservare un trattamento particolare o privilegiato.

6. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società od enti partecipanti alla fusione.

7. **ARTICOLO 2501 - bis**

La fusione non rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2501-*bis* Codice Civile.

8. **ARTT. 171 E 172 T.U.I.R.**

Per gli effetti di cui all'artt. 171 e 172 T.U.I.R., anche in virtù del richiamo di cui all'art. 174 del medesimo T.U.I.R., si evidenzia che i beni relativi all'azienda della società incorporata confluiranno nel complesso aziendale relativo all'attività d'impresa esercitata, con riferimento alla contestuale incorporazione nella FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL.

Le riserve di utili della società incorporata saranno iscritte con indicazione dell'origine nel patrimonio della fondazione incorporante e destinate esclusivamente alla copertura delle perdite derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale.

Siracusa, 17 dicembre 2019

Per l'ente incorporante

Per la società incorporanda

FONDAZIONE ORTYGIA BUSINESS SCHOOL

ORTYGIA BUSINESS SCHOOL S.r.l.

Il Presidente del Consiglio Direttivo


L'Amministratore Unico

(Lucrezia REICHLIN)

(Gini DUPASQUIER)





IL PRESIDENTE UTE: 

IL SEGRETARIO 

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI E ATTIVITA'

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' istituita ai sensi dell'art. 14 ss. Cod. civ. una fondazione (la "Fondazione") con denominazione:

"Fondazione Ortygia Business School - Ente del Terzo Settore"

ovvero in forma abbreviata "Fondazione OBS - ETS".

Dell'indicazione di Ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione è stata promossa su iniziativa della Prof.ssa Lucrezia REICHLIN (il Fondatore Promotore) per gli scopi - e per lo svolgimento delle attività - rispettivamente indicati agli art. 4 e 5 del presente Statuto.

La Fondazione è apartitica e non costituisce un movimento politico.

Articolo 2

Sede e altri uffici

2.1 La Fondazione ha sede legale nella circoscrizione territoriale del Comune di Siracusa (SR).

2.2 Il cambio di indirizzo, nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale è posta la sede legale, non comporta una modifica statutaria; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione al competente registro.

2.3 Il trasferimento della sede legale all'interno di altro Comune diverso da quello indicato in Statuto, costituisce modifica statutaria.

2.4 Il Consiglio Direttivo può istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, uffici


Li
v

operativi o di rappresentanza, a fini di promozione e sviluppo dell'attività della Fondazione e di incremento della necessaria rete di relazioni, nazionali ed internazionali, a supporto delle attività della Fondazione.

Articolo 3

Durata

3.1 La Fondazione è istituita senza limiti di durata.

3.2 Lo scioglimento della Fondazione è disciplinato dalla legge, fermo quanto oltre previsto nel presente Statuto.

Articolo 4

Scopi

4.1 La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della formazione, dell'istruzione, dell'educazione, dell'inserimento nel mercato del lavoro e dell'integrazione sociale.

Essa svolge la propria attività nel settore dell'istruzione e della formazione promuovendo la costituzione di una scuola di formazione manageriale (la Business School) diretta allo sviluppo di professionalità di alto livello nel campo economico con sede in Siracusa (Italia).

In particolare, le attività di interesse generale che la fondazione esercita in via esclusiva o principale sono una o più tra le seguenti:

- formazione universitaria e post-universitaria **(di cui alla lettera g) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017)**;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **(di cui alla lettera d) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017)**;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa **(di cui alla lettera l) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017)**;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 **(di cui alla lettera p) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017)**;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti **(di cui alla lettera r) dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017)**.

Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione:

- a) assumerà tutte le iniziative anche di comunicazione (ivi inclusa la progettazione e la realizzazione di un web-site) e svolgerà tutte le attività di supporto, funzionali e/o strumentali alla promozione della Fondazione e della Business School e alla raccolta dei fondi necessari per la realizzazione dello scopo;
- b) l'approfondimento del progetto educativo della Business School;
- c) la stesura di un progetto architettonico e di un programma di interventi sulle infrastrutture destinate alla Fondazione ed alla Business School;
- d) lo sviluppo del business project di dettaglio;
- e) la presentazione del Progetto agli interlocutori istituzionali;
- f) il road show per la raccolta fondi a supporto del Progetto;
- g) la richiesta Fondi EU e Regione Sicilia, sulla base delle applicabili normative pro-tempore vigenti, per il co-finanziamento del Progetto.

Si dà sin d'ora atto che la Fondazione svolgerà esclusivamente attività nel settore



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Di...'.

dell'istruzione per la promozione della ricerca scientifica, dell'istruzione e dell'educazione, in particolare nel campo economico e giuridico, attuando, sostenendo e sviluppando iniziative volte alla formazione, valorizzazione e specializzazione di figure professionali di elevata specializzazione e competenza nei suddetti settori.

La Fondazione svolgerà ogni attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari. In particolare, la Fondazione potrà porre in essere le attività di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- istituzione e gestione della Business School;
- organizzazione di corsi di alta formazione (MBA, Executive, Master specialistici, etc.) in materia economica, anche diretti alla realizzazione della Business School;
- svolgimento di attività di ricerca o altre attività a queste collegate, autonomamente e/o in rapporto con istituti universitari ed enti di ricerca, italiani e stranieri;
- partecipazione a iniziative di enti, fondazioni o istituti nazionali ed internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari;
- supporto alle facoltà universitarie tramite assegnazioni di borse di studio, contributi e premi;
- pubblicazione e divulgazione di scritti, saggi, libri in genere di contenuto economico, giuridico e sociale;
- promozione e/o realizzazione di opere e interventi quali, ad esempio, sedi per la didattica e la ricerca, residenze per docenti e studenti, mense, infrastrutture, biblioteche e altri impianti per docenti, studenti e operatori.

4.2 La Fondazione non ha scopo di lucro. E' vietata la distribuzione, anche indiretta,

di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché in tutti i casi disciplinati all'art. 8 comma 3 del D.Lgs 117/2017.

4.3 La Fondazione svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche con riferimento a quelle Nazioni individuate dal Consiglio Direttivo in cui la Fondazione possa perseguire e promuovere i propri scopi.

Articolo 5

Attività - Attività strumentali, accessorie e connesse

5.1 La Fondazione può inoltre esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti di legge ed in particolare di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e alle disposizioni e ai provvedimenti ivi richiamati.

5.2 La Fondazione, esclusivamente per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e in ogni caso in modo non prevalente, potrà a titolo esemplificativo:

- a) promuovere e organizzare eventi con finalità di fund raising e/o di crowdfunding; per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Inoltre la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs 117/2017;
- b) promuovere e organizzare convegni, corsi e seminari, gruppi di lavoro per lo sviluppo, l'approfondimento e la formazione dei temi connessi agli scopi istituzionali della fondazione, diretti, in particolare, a coloro che si occupano dell'educazione e




della formazione dei giovani;

c) assumere iniziative volte alla divulgazione dei temi connessi agli scopi della Fondazione, anche mediante la pubblicazione di studi, ricerche, reports relativi all'attività della Fondazione, libri, ecc.;

d) procedere all'istituzione e all'erogazione di premi e borse di studio a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari con espressa e tassativa esclusione del Fondatore Promotore, dei Fondatori, dei Partecipanti;

e) promuovere e sostenere la ricerca specialistica, anche in collaborazione con istituti d'istruzione e di specializzazione, di ogni ordine e grado, pubblici o privati.

5.3 La Fondazione può collaborare ad iniziative pubbliche o private e con altri enti, in qualsiasi forma giuridica costituiti od organizzati, che operino con analoghi scopi, in Italia o all'estero e può stabilire opportune forme di collegamento, partecipazione e collaborazione.

La Fondazione potrà pertanto addivenire ad ogni opportuno accordo o convenzione con enti e persone, fisiche e giuridiche, italiani e stranieri che a qualsiasi titolo abbiano interessi simili agli scopi ed alle attività della Fondazione.

La Fondazione, per un più efficiente svolgimento delle attività di cui agli artt 4 e 5 del presente Statuto, potrà istituire fondazioni o partecipare ad associazioni o società, purché dette iniziative siano non prevalenti e strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

TITOLO II

VIGILANZA, PATRIMONIO, ENTRATE E FONDO DI GESTIONE, ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 6

Vigilanza

6.1 La Fondazione è soggetta, in base alla sua natura giuridica, alla vigilanza ed ai controlli, alle autorizzazioni, alle approvazioni o similari, tempo per tempo previsti dalla normativa vigente.

Articolo 7

Patrimonio - Fondo di Garanzia

7.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- (a) dai beni immobili e mobili oggetto della dotazione iniziale;
- (b) dai beni immateriali e materiali, immobili, mobili registrati e mobili e in generale da ogni attività suscettibile di valutazione patrimoniale oggetto di contributi, lasciti, liberalità e/o donazioni e in genere di erogazioni successivamente effettuati, da soggetti pubblici e/o privati, a favore della Fondazione con specifica destinazione ad incremento patrimoniale;
- (c) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali saldi attivi di gestione, con specifica destinazione a incremento patrimoniale;
- (d) dalle Entrate eventualmente destinate a patrimonio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7.2 Il Fondo di garanzia indica il valore dei beni del patrimonio vincolati e indisponibili per tutta la durata della Fondazione. L'ammontare iniziale del Fondo di garanzia è determinato nell'atto di dotazione e potrà essere successivamente incrementato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Fondo di Garanzia non può essere utilizzato, in nessun caso, per l'esercizio delle attività della Fondazione e il suo ammontare (iniziale o successivamente incrementato) non può essere stornato alle altre voci del Patrimonio o al Fondo di Gestione.

7.3 Dei beni che costituiscono patrimonio della Fondazione verrà tenuto l'inventario.



Linea

7.4 A sensi dell'art. 10 del D.Lgs 117/2017 la Fondazione se iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 8

Fondo di gestione - Entrate

8.1 Le Entrate (come infra definite), gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve non patrimoniali costituiscono il Fondo di Gestione destinato alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8.2 Le Entrate della Fondazione sono costituite:

- (a) dal reddito del proprio Patrimonio;
- (b) dal reddito del Fondo di Gestione;
- (c) dai proventi derivanti dallo svolgimento di attività dirette al perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione e delle attività strumentali, accessorie e connesse;
- (d) dai beni immateriali e materiali, immobili, mobili registrati e mobili e in generale da ogni attività suscettibile di valutazione patrimoniale oggetto di contributi, lasciti, liberalità e/o donazioni e in genere di erogazioni successivamente effettuati da soggetti pubblici e/o privati, a favore della Fondazione che non abbiano specifica destinazione ad incremento del Patrimonio;
- (e) dalle somme derivanti dall'alienazione di beni ricompresi nel Fondo di Gestione e per le quali il Consiglio Direttivo non disponga l'imputazione a Patrimonio;
- (f) dalle somme derivanti dall'alienazione di beni ricompresi nel Patrimonio (ma non nel Fondo di Garanzia) per le quali il Consiglio Direttivo non abbia disposto l'imputazione a Patrimonio ai sensi dell'art. 17.2.

Articolo 9

Esercizio finanziario - Bilancio

9.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno primo gennaio di ciascun anno e termina con lo spirare del giorno trentuno dicembre del medesimo anno.

9.2 Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio annuale della Fondazione, il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, la delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo può essere adottata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

9.3 Oltre al bilancio consuntivo, deve essere predisposto, ed approvato a cura del Consiglio Direttivo, entro il mese di novembre dell'anno precedente, anche un bilancio preventivo.

9.4 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO III

FONDATORE PROMOTORE, FONDATORI, PARTECIPANTI

ESCLUSIONE E RECESSO

Articolo 10

Fondatore Promotore e Fondatori

10.1 Sono Fondatori:

- (a) il Fondatore Promotore di cui al precedente art. 1;
- (b) il "Comitato Ortygia Business School" costituito in data 7 agosto 2014 con atto del Notaio Prof. Giuseppe Giordano (Repertorio n. 7.968 Raccolta n. 4.502),
(i "Fondatori").

Articolo 11

Partecipante



Lia Nizzi

11.1 Alla Fondazione può partecipare qualsiasi soggetto che, avendo capacità di agire e condividendo le finalità della Fondazione:

- abbia fatto richiesta di adesione alla Fondazione per tale qualifica e la cui domanda venga accolta dal Consiglio Direttivo e che intenda, in particolare, contribuire alla realizzazione di specifici progetti o servizi, rientranti nelle attività della Fondazione, secondo quanto stabilito in merito dall'organo amministrativo della Fondazione,

e

- si obblighi ad effettuare apporti od alle erogazioni, o altre prestazioni mediante contributi, in denaro o in natura, in generale pluriennali, destinati alla realizzazione di specifici progetti o servizi, nella misura, nella forma e con le modalità da ciascuno di tali soggetti offerta ed accettata dal Consiglio Direttivo

(di seguito "Partecipante").

11.2 Il soggetto interessato indirizzerà al Consiglio Direttivo apposita richiesta di adesione alla Fondazione come Partecipante, contenente l'impegno al rispetto senza riserva dello Statuto (e dei regolamenti) e ad effettuare le erogazioni di cui sopra, anche su richiesta del Consiglio Direttivo. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata regolarmente eseguita.

11.3 La Fondazione avrà un registro, ove, a cura dell'organo amministrativo, sarà annotato, tempo per tempo, chi siano, oltre ai Fondatori, i Partecipanti della Fondazione, con relativi recapiti aggiornati.

11.4 Gli Enti Pubblici o Privati e le persone giuridiche dovranno, all'atto della loro iscrizione, designare le persone fisiche che li rappresenteranno a tutti gli effetti presso la Fondazione e che tali qualifiche conserveranno fino all'eventuale sostituzione.

11.5 Possono essere Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre istituzioni, aventi sede all'estero.

11.6 Il Fondatore Promotore, i Fondatori e i Partecipanti sono di seguito congiuntamente definiti anche i "Membri".

Articolo 12

Esclusione e recesso

12.1 L'organo amministrativo della Fondazione può decidere l'esclusione sia di Fondatori sia di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e per apertura di procedure di liquidazione, nonché per assoggettamento a procedura concorsuale.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti - in funzione di probiviri - le cui determinazioni saranno impugnabili davanti all'Autorità Giudiziaria.

12.2 I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, restando comunque tenuti all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

TITOLO IV

ORGANI, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE, ASSEMBLEA

Articolo 13

Organi della Fondazione

13.1 Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente e il Vice-Presidente
- b) il Collegio dei Partecipanti
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Segretario




e) il Collegio dei Revisori dei Conti

f) Comitato Scientifico

g) Organismo di Vigilanza

13.2 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese; tuttavia si potrà prevedere un compenso per i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e dell'Organismo di Vigilanza, purché entro i limiti di cui all'art. 8 comma 3 del D.lgs 117/2017.

Articolo 14

Presidente e Vice Presidenti

14.1 Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

14.2 Presidente del Consiglio Direttivo è a vita il Fondatore Promotore.

In caso di morte o dimissioni del Fondatore Promotore, il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.

14.3 Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno, un Vice Presidente con funzioni vicarie.

14.4 L'incarico di Vice Presidente dura per (3) anni e può essere riconfermato senza limitazioni.

14.5 Il Presidente, in particolare:

a) convoca e presiede il Collegio dei Partecipanti ed il Consiglio Direttivo, determinandone l'ordine del giorno e proponendo in genere gli argomenti da trattare nelle relative adunanze;

b) convoca e presiede il Comitato Scientifico, se costituito, e ne coordina l'attività;

c) sovrintende l'esecuzione delle delibere del Collegio dei Partecipanti e del Consiglio Direttivo;

d) provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni e ha facoltà,

in particolare, di (i) nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di (ii) conferire mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione;

e) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa;

f) sovrintende al corretto ed efficace funzionamento degli organi;

g) promuove le attività della Fondazione;

h) sovrintende all'andamento generale ed economico della Fondazione, all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;

i) sovrintende al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione. Più in particolare:

- svolge un'azione generale di indirizzo, impulso e coordinamento su tutte le attività e le iniziative della Fondazione e promuove il conseguimento delle finalità istituzionali e l'attuazione degli scopi della stessa, in conformità allo Statuto;

- ha i più ampi poteri per dare impulso nell'attuazione dei singoli progetti e servizi della Fondazione;

j) esercita le più ampie funzioni di ordinaria amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio Direttivo, di volta in volta, per singoli affari;

k) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio Direttivo nel più breve tempo possibile;

l) è competente in tutte le materie attinenti alla didattica e propone al Consiglio Direttivo i candidati per le funzioni di direzione didattica e/o amministrativa della Business School medesima, quando previste.



Lie N. N. N.

14.6 In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni a questi spettanti sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 15

Collegio dei Partecipanti

Composizione e convocazione

Competenze e funzionamento

15.1 Il Collegio dei Partecipanti è il principale organo consultivo della Fondazione, è luogo istituzionale di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione. Il Collegio dei Partecipanti, in particolare, provvede a esprimere un parere non vincolante sulle varie materie sottoposte alla sua attenzione e svolge inoltre attività di consulenza all'organo amministrativo, ove richiesto, in merito alle attività di fund raising e alle varie iniziative della Fondazione.

15.2 Hanno diritto di partecipare al Collegio dei Partecipanti i Partecipanti (i) iscritti almeno 15 giorni prima della data di riunione del Collegio dei Partecipanti stessa e che (ii) a detta data siano in regola con i pagamenti dei contributi promessi.

I Partecipanti possono esprimere il proprio voto direttamente o per delega ed accedere alle cariche associative secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

I Partecipanti possono farsi rappresentare nel Collegio dei Partecipanti solo da altri Partecipanti; non sono peraltro ammesse più di tre deleghe.

15.3 E' consentita la delega solo per singole riunioni.

15.4 Il Collegio dei Partecipanti si riunisce ovunque, purché in territorio italiano, previa convocazione, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del

luogo della prima e della seconda convocazione della riunione, da fissarsi preferibilmente in giorni diversi, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

15.5 Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente della Fondazione, ogni volta che lo ritenga opportuno.

Il Collegio dei Partecipanti è altresì convocato su richiesta dell'organo di controllo.

Il Collegio dei Partecipanti viene anche convocato su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/3 dei Partecipanti.

Il Collegio dei Partecipanti è convocato tramite lettera o telegramma o telefax o posta elettronica da inviare a ciascun Partecipante almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione.

15.6 E' di competenza del Collegio dei Partecipanti:

- rendere, se richiesto, pareri non vincolanti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere il Consigliere partecipante.

15.7 Si considera regolarmente costituito il Collegio dei Partecipanti, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati per delega la maggioranza assoluta del complessivo numero dei Partecipanti e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti o rappresentati per delega. Il Collegio dei Partecipanti delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta del



نعين هـ

complessivo numero dei Partecipanti e in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei Partecipanti presenti.

15.8 Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione ovvero, in caso di sua assenza, dal VicePresidente o, qualora assenti, da altra persona designata di volta in volta dal Collegio dei Partecipanti stesso.

Al Collegio dei Partecipanti possono assistere sia i componenti dell'organo amministrativo sia i componenti dell'organo di controllo sia il Segretario.

15.9 Delle sedute del Collegio dei Partecipanti si redige verbale a cura di chi presiede e di altro soggetto da egli nominato e che funge da segretario della seduta - salvo che il verbale sia redatto con atto pubblico - trascritto su libro.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO, SEGRETARIOE COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Composizione e convocazione

16.1 La Fondazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri oltre al Consigliere Partecipante.

16.2 Nella composizione iniziale il Consiglio Direttivo è composto di tre componenti e precisamente:

- a) dal Fondatore Promotore che è di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) dagli altri consiglieri designati nell'atto istitutivo della Fondazione (collettivamente i "Primi Consiglieri").

16.3 I Primi Consiglieri restano in carica a vita, salvo dimissioni.

16.4 I Primi Consiglieri procederanno, nei tempi che riterranno opportuni, alla cooptazione dei Consiglieri fino ad arrivare al numero minimo sopra indicato al

punto 16.1. In caso di morte o dimissioni, il Consigliere deceduto o dimissionario è sostituito da un Consigliere nominato per cooptazione dai componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, a meno che il Consiglio Direttivo non preferisca ridurre il numero dei Consiglieri, fermo restando il limite sopra indicato al punto 16.1. In caso di morte o dimissione del Fondatore Promotore, la carica di Presidente sarà attribuita dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti.

16.5 I consiglieri cooptati restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione del bilancio ed è rieleggibile.

16.6 Non appena alla Fondazione aderisca almeno un Partecipante, il Consiglio Direttivo sarà integrato da un Consigliere nominato dal Partecipante o a maggioranza dal Collegio dei Partecipanti. Il Consigliere designato dai Partecipanti dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio (il Consigliere Partecipante). Il Consigliere Partecipante resta in carica in regime di prorogatio sino a quando il Collegio dei Partecipanti non abbia provveduto alla nomina del nuovo Consigliere Partecipante. Il Consigliere Partecipante scaduto è rieleggibile.

16.7 Tutti i consiglieri si impegnano a condividere le finalità e scopi della Fondazione, nel rispetto dei principi di cui al presente Statuto.

16.8 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o anche altrove.

16.9 Il Consiglio Direttivo è convocato (i) dal Presidente autonomamente, ovvero (ii) su domanda di almeno tre (3) Consiglieri - o, in caso d'inerzia, da uno dei Consiglieri - mediante invio a tutti i Consiglieri ed ai componenti l'organo di controllo di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.



16.10 L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera, telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza, il termine più breve di 24 (ventiquattro) ore.

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio Direttivo, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'organo di controllo.

In caso di riunione in forma totalitaria (cioè alla presenza di tutti i Consiglieri e di tutti i membri dell'organo di controllo) il Consiglio Direttivo delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta al trimestre.

16.11 I membri del Consiglio Direttivo che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive e senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Organo di Revisione.

Articolo 17

Consiglio Direttivo

Competenze e funzionamento

17.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni per la trattazione di particolari argomenti.

17.2 In particolare e a titolo esemplificativo, salve le attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) redigere e approvare (i) il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo della Fondazione e (ii) le relative relazioni nonché (iii) le relazioni illustrative annuali o periodiche sulle attività della Fondazione e sull'andamento della gestione;
- b) approvare (i) il documento programmatico previsionale pluriennale ed i relativi aggiornamenti e (ii) il programma di attività annuale (il "Programma");
- c) emanare ed approvare i regolamenti interni della Fondazione per il funzionamento degli organi della Fondazione;
- d) modificare lo Statuto, ferme le inderogabili disposizioni di legge in merito;
- e) costituire il Comitato Scientifico e nominare i relativi membri, nonché - in mancanza del Collegio dei Partecipanti - designare un comitato elettore composto di tre membri che provveda alla nomina dell'Organo di Revisione;
- f) elegge il Vice-Presidente;
- g) (i) istituire organismi consultivi, finalizzati al conseguimento degli scopi della Fondazione, con disciplina nel relativo regolamento, dei quali possono fare parte anche soggetti diversi dai membri dei diversi organi della Fondazione, nonché (ii) stipulare accordi con collaboratori esterni;
- h) (i) decidere l'attuazione degli obiettivi e dei programmi in genere della Fondazione, nel rispetto degli indirizzi e degli scopi espressi nel presente Statuto, e dar corso alla loro attuazione e (ii) deliberare i progetti ed i servizi;
- i) deliberare sull'ammissione dei Partecipanti e sull'esclusione di Fondatori e Partecipanti;
- j) deliberare lo scioglimento della Fondazione con le relative indicazioni in merito e nominare l'Organo Liquidatore;
- k) deliberare l'accettazione con beneficio di inventario di lasciti, legati ed eredità;
- l) deliberare l'accettazione di contributi;


V. N. N. N.

- m) assumere e licenziare personale dipendente e determinare il relativo trattamento giuridico ed economico;
- n) amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri oggetto di approvazione annuale e decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- o) deliberare, ricorrendone i presupposti di legge o su base volontaria ove ne ravvisasse l'opportunità, l'adozione del Modello Organizzativo e Gestionale e nominare l'Organismo di Vigilanza previsti dal D.Lgs. 231/01;
- p) curare la vendita di immobili e l'alienazione in generale di beni del patrimonio, se nell'interesse della Fondazione e per il perseguimento dei suoi scopi;
- q) decidere in merito alla destinazione dei proventi derivanti dalle alienazioni di cui sopra, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- r) rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le attribuzioni;
- s) nominare, se ritenuto utile, su indicazione del Presidente, il Segretario del Consiglio Direttivo o uno o più direttori;
- t) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione.

Il Presidente Onorario della Fondazione può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto. Egli cessa dalla carica insieme al Consiglio che lo ha nominato.

17.3 Il Consiglio Direttivo è legittimato a deliberare se alla riunione è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

17.4 Non sono ammesse deleghe.

17.5 Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente disposto.

17.6 In caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua morte o di sua assenza o impedimento, da un altro consigliere eletto in adunanza.

17.8 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, i componenti dell'organo di controllo ed il Segretario ove non fosse anche Consigliere.


Inoltre possono partecipare coloro che siano invitati dal Presidente.

Le riunioni possono avere luogo anche in teleconferenza o in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

17.9 Il Consiglio Direttivo può delegare, nei limiti di quanto previsto dalla legge, le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più consiglieri che assumeranno la qualifica di consigliere delegato.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Segretario Generale e/o a Direttori particolari, se nominati, funzioni operative di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

Non sono delegabili i poteri relativi all'accettazione ed alla espulsione dei Membri nonché alla redazione delle proposte di bilancio e delle relative relazioni.


Via Nardi
Via

17.10 La legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio spetta al Presidente ed agli eventuali Consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe.

17.11 Delle riunioni del Consiglio Direttivo, a cura di chi presiede e di altro soggetto anche non consigliere che funge da segretario della riunione, viene redatto verbale, trascritto su libro.

Articolo 18

Segretario

18.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

18.2 Il Segretario, ove nominato:

- provvede all'esecuzione delle delibere del Collegio dei Partecipanti e del Consiglio Direttivo;
- è responsabile del coordinamento tra i diversi organi della Fondazione, anche promuovendo dinanzi al Consiglio Direttivo decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dall'Organo di controllo, dal Comitato Scientifico e/o da altri soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati;
- cura la gestione ed attuazione del Programma di attività della Fondazione, come deliberati dal Consiglio Direttivo;
- è responsabile del generale buon andamento dell'amministrazione della Fondazione.

18.3 Il Segretario, ove nominato non tra i componenti del Consiglio Direttivo, può partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle sedute del Collegio dei Partecipanti.

Articolo 19

Comitato Scientifico

19.1 Il Comitato Scientifico è organo consultivo e facoltativo della Fondazione e svolge attività di consulenza all'organo amministrativo e è composto da personalità e studiosi, italiani o stranieri, che godono di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

19.2 I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione del Presidente, e possono essere revocati dal Consiglio Direttivo.

Essi durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo che li ha nominati, convocata per l'approvazione del bilancio.

19.3 Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza all'organo amministrativo; in particolare consiglia il Consiglio Direttivo circa le iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e la realizzazione dei singoli progetti.

19.4 Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente e si riunisce su convocazione del medesimo.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE, SCIoglimento, RINVIO

Articolo 20

Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

20.1. Il Collegio dei Partecipanti può essere monocratico o collegiale ed in tal caso è composto di tre membri. La nomina dei componenti dell'Organo di Controllo, previa determinazione della composizione monocratica o collegiale, compete al Collegio dei Partecipanti, se istituito; qualora il Collegio dei Partecipanti non fosse istituito la nomina dell'Organo di Controllo, previa determinazione della composizione, spetta ad un comitato elettore composto di tre membri nominato dal Consiglio Direttivo.

20.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono


Lia Nini

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

20.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 D. Lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato Decreto.

Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

20.4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.5. La revisione legale dei conti è obbligatoria quando siano superati i limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, o negli altri casi ivi previsti. Nel caso non vi provveda o non possa provvedervi ai sensi di legge l'Organo di Controllo, il Collegio dei Partecipanti o il comitato elettore di cui al punto 20.1 deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 21

Scioglimento

21.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto disposto al riguardo dal Consiglio Direttivo che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 22

Rinvio

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile - ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile - e le norme di legge vigenti in materia, in base alle caratteristiche della Fondazione, in particolare in relazione ad avvenuto riconoscimento quale persona giuridica.

Articolo 23

Norma transitoria

23.1 La Fondazione utilizzerà la denominazione priva della indicazione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" fino all'istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore. Il legale rappresentante pro-tempore è delegato a richiedere l'iscrizione al RUNTS ed a depositare il presente statuto al netto della presente clausola transitoria.

